

Storia della Shoah in Italia
Vicende, memorie, rappresentazioni

volume II | Memorie, rappresentazioni, eredità

A cura di:
Marcello Flores, Università di Siena
Simon Levis Sullam, Università di Oxford
Marie-Anne Matard-Bonucci, Università di Grenoble
Enzo Traverso, Università di Amiens

UTET

Coordinamento editoriale
Gabriella Vinciguerra

Redazione
Caterina Rosso

Collaboratori
Ilaria Lazzari (Alicubi),
Francesco Rossa

*Coordinamento
iconografico e dell'impaginazione*
Daniela Possagno

Collaboratori
Serena Perri

*Consulenza
e ricerca iconografica*
Contrasto

Ufficio produzione
Emma Nucera,
Alberto Salmin

Segreteria
Salvina Quaglia

Traduttori
Valeria Galimi,
Nicolina Pomilio,
Paola Vitali

Revisore delle traduzioni
Filippo Benfante

Per i testi tratti da *Se questo è un uomo e
La tregua* © Giulio Einaudi editore
s.p.a., Torino. Tutti i diritti riservati.

Progetto grafico
Passages / Gaetano Cassini
e Annalisa Gatto

© 2010 Unione Tipografico-Editrice Torinese
Lungo Dora Colletta 67, 10153 Torino
www.utet.com, utet@utet.it

I diritti di traduzione, di memorizzazione
elettronica, di riproduzione e di adattamento
totale o parziale, con qualsiasi mezzo
(compresi i microfilm e le copie fotostatiche),
sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore
possono essere effettuate nei limiti del 15%
di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro
pagamento alla SIAE del compenso previsto
dall'art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941
n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE,
AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA,
CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI
il 18 dicembre 2000.

Le riproduzioni ad uso differente
da quello personale potranno avvenire,
per un numero di pagine non superiore
al 15% del presente volume/fascicolo,
solo a seguito di specifica autorizzazione
rilasciata da AIDRO, corso di Porta Romana, 108
20122 Milano, e-mail: segreteria@aidro.org

Stampa
Stamperia Artistica Nazionale - Trofarello (TO)

Fotocomposizione
Finotello - Borgo San Dalmazzo (CN)

ISBN 978-88-02-08353-7

Piano dell'opera

volume I

Le premesse, le persecuzioni,
lo sterminio

volume II

Memorie, rappresentazioni,
eredità



Ernesto De Cristofaro

L'inquadratura giuridica del passato: memoria della Shoah e legge italiana

La verità è la verità e non ha bisogno di essere verità legale.
Pierre Vidal Naquet (1998)

Si dice: "Non spetta alla legge scrivere la storia".
È assurdo, perché la Storia è già scritta.
Bernard-Henry Lévy (2007)

I temi della discriminazione razziale e della Shoah attraversano la storia dello Stato italiano nato sulle ceneri del fascismo, ponendosi tra quelli che hanno concorso a definirne la fisionomia politica.

La Costituzione repubblicana costruisce un'idea di cittadinanza esplicitamente antirazzista e la legislazione che, a più riprese, disciplina la materia della propaganda a sfondo razziale ribadisce il rifiuto di atteggiamenti e opinioni che si vogliono consegnati a un passato superato. Rimane, tuttavia, problematico stabilire se tale insistito rifiuto sia valso a corroborare un'idea condivisa su tali questioni o a generare una pacificazione duratura con i fantasmi della storia nazionale più recente.

In altri termini, ci si può domandare se una regolazione reiteratamente orientata a sanzionare certe opinioni e condotte, a fissarne il contenuto negativo nella memoria sociale¹, sia l'espressione di una matura sedimentazione di un comune sentire o se, viceversa, essa non attesti la necessità di veicolare una determinata visione della storia offrendole il supporto della legge.

Vicende degli ultimi anni e riguardanti il ventennio fascista, l'occupazione nazista, la guerra di liberazione, varrebbero, secondo tesi emerse nella storiografia, a mostrare come in Italia esista «un rapporto fragile, storto, non elaborato tra la società e il suo passato, la sua memoria, la sua storia»², una condizione oltremodo critica di approssimazione morale che mina le radici dello spirito pubblico³.

In figura: campo di sterminio di Birkenau. I binari di arrivo dei treni dei deportati visti dalla torretta centrale del blocco di ingresso.
Polonia, Oswiecim, novembre 2006. Fotografia di Alberto Conti, *Contrasto*.

Processi analoghi di rimozione, relativizzazione, minimizzazione hanno interessato altri paesi europei. Talora, come nel caso della Germania, profondamente gravati dal fardello delle reticenze e omissioni di quanti vissero sotto la dittatura e, nondimeno, intenti a un'elaborazione compensatoria del passato, che ha spinto, in anni recenti, a richiamare il dovere essenziale «di mantenere vivo, non in modo simulato e non solo cerebralmente, il ricordo delle sofferenze di coloro che sono morti per mano tedesca»⁴.

L'Assemblea Costituente italiana dedica al principio di uguaglianza la seduta pomeridiana del 24 marzo 1947. Nella sua originaria formulazione, il primo comma dell'articolo 7, che sarebbe divenuto l'articolo 3 della Carta fondamentale, recitava: «I cittadini senza distinzione di sesso, di razza e lingua, di condizioni sociali, di opinioni religiose e politiche sono eguali di fronte alla legge». Su di esso, l'onorevole Cingolani, democristiano e ministro dell'Aeronautica e della Difesa con De Gasperi tra il 1946 e il 1947, presentò un emendamento al fine di sostituire la parola "razza" con la parola "stirpe". Tale variazione veniva indicata come un atto di doverosa cortesia verso le comunità israelitiche italiane che avevano espresso il loro interesse in ordine all'adozione di una diversa soluzione lessicale: «Essendo gli israeliti italiani stati vittime della campagna razzista fatta dal nazi-fascismo, a me sembra che accogliere il loro desiderio corrisponda anche ad un riconoscimento della loro ripresa di una perfetta posizione di uguaglianza fra tutti i cittadini italiani»⁵. Questa richiesta venne respinta e gli interventi che perorano la sua bocciatura, tenuti dall'onorevole Laconi e dal presidente della Commissione per la Costituzione Ruini, furono articolati in base alla stessa motivazione: la necessità di stigmatizzare uno specifico precedente storico e giuridico quale la legislazione razziale negando qualsivoglia rilevanza discriminatoria proprio alla nozione di "razza" sulla quale essa era stata eretta⁶.

Nel suo dettato finale, l'articolo 3 vedrà semplicemente isolati gli ambiti identificativi di razza e lingua nonché religione e opinioni politiche che in prima stesura risultavano accoppiati: «I cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di condizioni sociali, di religione e di opinioni politiche hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge».

In uno studio dedicato al principio di uguaglianza, Livio Paladin ha ricondotto il senso dell'articolo 3 a un'operazione trascurabilmente innovativa sul piano giuridico, essendo già da tempo state soppresse le norme discriminatorie, ma piuttosto dominata da «un valore polemico sul terreno storico-politico»⁷. Valore polemico il cui indirizzo sarebbe stato misurabile tanto nell'istituzione di situazioni permanenti di favore nei confronti degli ebrei, quanto nella tutela loro riconosciuta attraverso la penalizzazione di condotte diffamatorie a sfondo razziale⁸.

Queste due appaiono, in effetti, le direttrici sulle quali, sin dai primi anni Cinquanta, si è mosso il legislatore nel regolare la materia: da una parte inibire la riesumazione e diffusione di dottrine di matrice razzista, non senza prestare il fianco alle critiche di chi ha ravvisato in fattispecie incriminatrici così configurate altrettanti delitti d'opinione; dall'altra, offrire mezzi di risarcimento ai cittadini italiani colpiti, in vario modo, dalle leggi razziali.

Nel 1952 viene approvata la legge 645, contenente le norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione che vieta la ricostituzione del Partito fascista, anche nota come "legge Scelba". Essa prevede diverse ipotesi che, in ordine di gravità decrescente e con rigore punitivo in pari modo attenuato, si riferiscono alla riorganizzazione del disciolto Partito fascista (articolo 1), all'apologia del fascismo (articolo 4) e al compimento di manifestazioni fasciste (articolo 5). Tra le possibili forme di riorganizzazione del Partito fascista, si indicano i casi in cui un'associazione o un movimento perseguano le finalità antidemocratiche di quello esaltando o usando la violenza quale metodo di lotta politica, propugnando la soppressione delle libertà, denigrando la democrazia o «svolgendo propaganda razzista». Chi incorra in una delle predette situazioni è passibile di reclusione da tre a dieci anni. L'esaltazione del Partito fascista o il compiere manifestazioni a esso usuali implicano, rispettivamente, fino a due anni o fino a tre mesi di reclusione e si segnalano come condotte autonome in quanto non tendenti a favorire il successo politico di una formazione attiva ma, piuttosto, retoricamente rivolte al passato. Sebbene, proprio per evitare che tale differenziazione contrastasse con la libertà di pensiero, la giurisprudenza intervenne per precisare che anche la propaganda doveva essere limitata in base alla sua idoneità ad alimentare il pericolo di rinascita del fascismo⁹.

Gli strumenti varati in Italia in materia di discriminazione razziale negli anni Sessanta e Settanta si collegano a più ampi fenomeni di regolazione che, parallelamente a quanto avvenuto in materia di schiavitù, tortura, traffico di esseri umani, hanno descritto in ambito internazionale uno *jus cogens*, un insieme di regole che fissano standard universalmente vincolanti «che gli Stati devono rispettare per non incorrere in una responsabilità internazionale che può anche assumere forme particolarmente pesanti nel caso di violazioni sistematiche e su larga scala»¹⁰.

Così avviene per la legge 962 del 1967, che recepisce la Convenzione internazionale contro il genocidio del 1948 e per la legge 654 del 1975, con cui lo Stato italiano dà esecuzione alla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale stesa a New York nel 1965 e ratificata sino al 1969 da 35 stati. La prima elenca una serie di ipotesi che ap-

paiono quasi letteralmente ricalcate sugli eventi di deportazione e sterminio che hanno segnato la storia europea del XX secolo. Essa punisce le lesioni inflitte a persone appartenenti a un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso al fine di distruggere il medesimo con pene che vanno dai dieci ai ventiquattro anni ed, eventualmente, all'ergastolo se taluna delle parti offese muore. Allo stesso regime punitivo è sottoposto chi costringa gli appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da determinarne la distruzione parziale o totale (articoli 1 e 3). La deportazione di membri del gruppo è colpita con la reclusione da quindici a ventiquattro anni (articolo 2). Sono, altresì, sanzionati gli atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione delle nascite (articolo 4) o sottrazione di minori (articolo 5). L'imposizione di marchi o segni distintivi che indichino l'appartenenza al gruppo viene sanzionata con la reclusione fino a dieci anni (articolo 6). Infine, il semplice accordo tra più persone al fine di commettere uno dei reati descritti è punito con pene sino a sei anni e l'istigazione a compiere i medesimi o la loro apologia con la reclusione da tre a dodici anni (articoli 7 e 8).

La seconda si rivolge, invece, a condotte in cui l'orizzonte discriminatorio tenda ad assumere le forme di un'operazione retorica piuttosto che di un'azione violenta. Essa prevede pene fino a quattro anni di reclusione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chi diffonda in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità razziale o per chi inciti in qualsiasi modo alla discriminazione o a commettere atti di discriminazione o violenza o provocazione alla violenza nei confronti di persone perché appartenenti a un gruppo nazionale, etnico o razziale ed estende di un anno il tetto edittale massimo nell'ipotesi di mera partecipazione o assistenza a organizzazioni o associazioni che abbiano tra i loro scopi l'incitamento all'odio o alla discriminazione razziale, con possibilità di ulteriore inasprimento per i capi e i promotori delle medesime (articolo 3).

Su un canovaccio simile il legislatore italiano torna a muoversi all'inizio degli anni Novanta. La legge 65 del 1993, nota anche come "legge Mancino" (come Scelba negli anni cinquanta, titolare del ministero degli Interni) modifica in parte la precedente regolazione nei suoi aspetti quantitativi, fissando una pena massima di tre anni per la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio etnico, razziale, nazionale o religioso (elemento, quest'ultimo, presente nella normativa "antigenocidio" del '62 ma trascurato in quella "antidiscriminazione" del '75), come per l'incitamento a commettere o la diretta commissione di atti di provocazione o violenza con le stesse caratteristiche (articolo 1).

Ma, accanto a questa rimodulazione¹¹, la legge del 1993 dispiega un corredo di sanzioni accessorie e misure di prevenzione e introduce una circo-

stanza aggravante di particolare importanza. La sentenza di condanna per uno dei reati descritti dalle leggi 962/1967 e 654/1975 può essere accompagnata dall'obbligo di prestare attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità o di non allontanarsi dalla propria dimora in certi orari o di non partecipare alle attività di propaganda in competizioni elettorali locali o nazionali, come pure dalla sospensione della patente o di altri documenti identificativi validi per l'espatrio. In particolare, l'attività non retribuita potrà essere svolta per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni che la legge bandisce o a favore di associazioni operanti nei confronti di handicappati, tossicodipendenti, anziani o extracomunitari (articoli 1 bis e 1 quinquies), con una chiara prospettiva risarcitoria declinata nella forma del contrappasso. La legge commina, inoltre, la reclusione fino a tre anni a chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori o ostenti emblemi o simboli di stampo razzista e vieta l'accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche a coloro che vi si rechino sfoggiando gli stessi emblemi o simboli, prevedendo per i contravventori fino a un anno di reclusione (articolo 2). Infine, stabilisce che per i reati punibili con pena diversa dall'ergastolo, ove essi vengano compiuti per finalità di discriminazione o odio etnico, nazionale, razziale o religioso ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni che perseguano tali finalità, la pena sia aumentata della metà (articolo 3).

Come già avvenuto per alcune disposizioni della "legge Scelba", anche sui successivi testi normativi sono state sollevate riserve e perplessità in sede applicativa. Il rispetto del principio di lesività ha indotto a chiedersi quale fosse, nel caso della propaganda razziale, il bene giuridico realmente tutelato dalla norma e se questa tutela non si spingesse al punto di sacrificare la libertà di pensiero ed espressione, irrinunciabile aspetto di un ordinamento democratico, in cui ogni tesi dovrebbe vedersi riconosciuto un "diritto di tribuna". Se la diffusione di idee non manifesta che l'esercizio di una libertà politica fondamentale e limitarla implica la messa in discussione dei principi di una "società aperta" andrebbe raccolta un'obiezione di questo tenore: «La tutela viene anticipata a un momento talmente remoto per cui l'essenza di questi illeciti, e ci riferiamo in particolare al reato di diffusione di idee, potrebbe esaurirsi nel contrasto di valori di cui è portatore il discorso incriminato e l'ordinamento penale»¹².

L'attenzione è stata, pertanto, rivolta alle modalità di diffusione di dottrine razziste. Seguendo tale prospettiva, dottrina e giurisprudenza hanno cercato di individuare criteri di analisi e interpretazione compatibili con la con-

figurazione di concreti pericoli per la pacifica convivenza. Per evitare un uso improprio di mezzi repressivi non si è considerato sufficiente soppesare l'attività di propaganda nei suoi contenuti. Dichiarazioni tese all'esaltazione di una razza o veicolanti disprezzo verso altre appariranno in grado di suscitare un crescendo di odio, stigmatizzazione e violenze e costituiranno un pericolo reale ove si tenga conto dei modi dell'azione verbale, della posizione, più o meno eminente, di chi parla, del luogo e dello strumento di diffusione prescelti ed, eventualmente, dei suoi principali destinatari¹³.

Un ulteriore profilo problematico concernente le leggi del 1975 e del 1993 è sorto in relazione alle espressioni utilizzate a proposito della commissione di atti di violenza «nei confronti di persone perché appartenenti a un gruppo» o di discriminazione «per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi». Si è contestato che, nella cornice di una sanzione penale, potessero avere rilevanza sentimenti di odio intesi quali meri moventi individuali, spinte ad agire la cui ricostruzione presenta sempre non poche difficoltà. Tale inconveniente è emerso in modo ancora più netto nel confronto con le «finalità di odio» che legittimano l'aggravante descritta dall'articolo 3 della legge 65/1993.

Proprio a proposito di quest'ultima, in recenti pronunce, la Corte di Cassazione ha messo a fuoco la differenza tra sentimenti che si mantengono nel perimetro dei motivi ad agire e sentimenti che guidano una condotta e ne lasciano affiorare le finalità in modo manifesto. In sostanza, l'aggravante della finalità di discriminazione va riscontrata se e in quanto potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri il medesimo riprovevole sentimento, alimentando così il concreto pericolo di ulteriori e più diffusi comportamenti razzisti. Tale precisazione non è, tuttavia, valsa a definire in modo univoco e durevole quali condotte recassero i tratti necessari a integrare la circostanza aggravante¹⁴. Probabilmente per venire incontro a taluni dei problemi richiamati, in tempi recenti la materia è stata ancora ritoccata. L'articolo 13 della legge 85 del 2006 ha sostituito l'articolo 3 della legge 654 nella parte in cui esso comminava da uno a quattro anni di reclusione per la diffusione di idee fondate sull'odio razziale, punendo con la reclusione fino a un anno e sei mesi o la multa fino a 6000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero commette o istiga a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Sul versante dei provvedimenti risarcitori lo Stato italiano ha operato in alcuni casi autonomamente, in altri in ricezione di accordi internazionali. Nella prima ipotesi, la posizione dei cittadini italiani perseguitati per ragioni razziali non viene mai considerata in modo specifico, ma all'interno di contesti più ampi.

Con la legge 96 del 1955 si stabiliscono «Provvidenze a favore dei perseguitati politici, antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti». Essa prevede un assegno vitalizio di benemeranza per quanti abbiano subito una perdita della capacità lavorativa in misura non inferiore al 30% nel caso in cui tale condizione fosse dipesa dalla detenzione in carcere per reati politici, dall'assegnazione al confino di polizia o in case di lavoro per l'attività politica svolta o dall'aver subito atti di violenza o sevizie da parte di componenti di formazioni militari o paramilitari (articolo 1). Un assegno annuo è attribuito anche ai familiari dei cittadini italiani morti per effetto di persecuzioni politiche o razziali nelle circostanze sopra descritte e, infine, gli orfani di perseguitati politici antifascisti o razziali morti in carcere, al confino o in seguito a violenze sono equiparati a tutti gli effetti agli orfani di guerra (articolo 2).

La legge, pertanto, non tocca espressamente la condizione di quanti abbiano subito violenze o sevizie dipendenti dal loro *status* «razziale». Nello stesso solco si muovono vari interventi integrativi che allargano la piattaforma dei beneficiari senza modificare i criteri selettivi iniziali, come la legge 261 del 1967 che menziona a stento le persecuzioni razziali, la legge 541 del 1971 che estende agli ex perseguitati politici e razziali taluni benefici introdotti l'anno precedente per i dipendenti pubblici e gli ex combattenti e la legge 932 del 1980 che allarga i casi di reversibilità dell'assegno di benemeranza per i familiari dei beneficiari e anche per i familiari di coloro che sarebbero rientrati nelle ipotesi della legge 96/1955 ma non avevano mai ricevuto alcunché per essere deceduti prima della sua entrata in vigore.

L'aver omesso di qualificare gli atti di discriminazione e violenza ispirati a ragioni razziali come causa diretta di danni risarcibili tramite assegni di benemeranza ha, in anni vicinissimi, alimentato estenuanti contenziosi tra cittadini italiani ebrei colpiti dalle leggi del 1938 e la pubblica amministrazione. Contenziosi che hanno indotto taluno a descrivere certe decisioni della magistratura contabile di rigetto delle pretese fatte valere in giudizio come una surrettizia reintroduzione delle leggi razziali in Italia¹⁵.

Più chiare le indicazioni della legislazione di origine pattizia, sebbene anch'esse destinate a categorie circoscritte di destinatari. Il 2 giugno 1961 l'Italia e la Repubblica Federale Tedesca concludono un accordo per indennizzare i cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. Esso viene accolto nell'ordinamento italiano con la legge 404 del febbraio 1963 che, fissandone i criteri direttivi, autorizza il Governo a emanare le correlate norme di attuazione. Ciò che avviene pochi mesi dopo, con il D.P.R. 6/10/1963 n. 2043, che considera aventi diritto all'indennizzo versato dal Governo tedesco a titolo di riparazione morale quanti furono deportati nei campi di con-

centramento nazisti per aver compiuto atti relativi alla lotta di liberazione; per aver svolto attività politica in contrasto con le direttive del regime fascista e delle forze tedesche di occupazione; per aver fatto parte di associazioni politiche vietate da fascisti e nazisti o aver compiuto manifestazioni o atti di protesta contro il regime fascista o contro le forze tedesche di occupazione; per aver compiuto scioperi o atti ostili alle forze tedesche di occupazione; per aver subito cattura in occasione di rastrellamenti, scioperi, azioni di rappresaglia; infine, per aver subito persecuzioni per ragioni razziali (articolo 1).

Ai fini del risarcimento, il decreto parifica ai cittadini italiani coloro ai quali tale *status* venne revocato con il Regio decreto 7/9/1938 n. 1381, che toglieva la cittadinanza agli ebrei stranieri cui fosse stata concessa dopo il 1919. Quora, per cause direttamente o indirettamente dipendenti dalla deportazione, il deportato sia morto, l'indennizzo viene devoluto a favore del coniuge o dei figli e, in subordine, dei genitori o dei fratelli e sorelle.

Con due atti successivi, lo Stato italiano destina risorse del proprio bilancio a favore delle categorie di soggetti individuati dall'articolo 1 del D.P.R. 2043/1963. La legge 791 del 1980 riconosce a favore degli ex deportati nei campi di sterminio il diritto al collocamento al lavoro e all'assistenza medica, farmaceutica e ospedaliera al pari dei mutilati e invalidi di guerra; inoltre, concede un assegno vitalizio in misura pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale agli uomini che abbiano compiuto 55 anni e alle donne di 50, estendendo questo trattamento anche ai cittadini italiani ristretti presso la risiera di San Sabba di Trieste (articolo 1). La legge 94 del 1990 sancisce la reversibilità di tale vitalizio ai familiari dei superstiti e ne prevede l'erogazione anche nel caso in cui i potenziali beneficiari non ne avessero fruito perché deceduti in deportazione o successivamente, anche dopo il rientro in patria e prima dell'entrata in vigore della legge 791 (articolo 1).

Nel farsi carico direttamente della sorte dei suoi cittadini che abbiano patito la deportazione, l'Italia sembra voler emendare le sue colpe e voltare pagina rispetto a momenti di una storia in cui pesano responsabilità dirette degli apparati di governo nazionali, sovente derubricate a occasionali e forzate forme di collaborazione. Ma, al di là dei dubbi vertenti sull'utilità o sulla sufficienza di strumenti risarcitori di tipo pecuniario adottati al fine di «chiudere i conti con la storia»¹⁶, pesa su queste soluzioni il fatto che esse non riguardano in modo specifico i deportati per ragioni razziali e non tengono conto delle violenze e privazioni subite a causa della legislazione razziale in assenza di deportazione¹⁷.

Esitazioni e incongruenze simili sono state lamentate anche a proposito della legge istitutiva del Giorno della memoria. Il 20 luglio 2000 viene approva-

ta la legge 211 che istituisce il Giorno della memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Tramite essa, la Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, Giorno della memoria per ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, ma altresì coloro che, seppure in schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, rischiando la propria vita per proteggere quella dei perseguitati (articolo 1). Per commemorare questa data, la legge prevede l'organizzazione di cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, in modo da conservare la memoria di un periodo tragico e oscuro della storia del paese e dell'Europa e al fine di scongiurare simili eventi per l'avvenire (articolo 2).

Questa legge arriva alla fine di un viaggio non brevissimo né privo di scosse e passaggi irti. Nel febbraio 1997, alla Camera viene depositata una mozione, sottoscritta da 138 deputati, con la quale si chiede l'istituzione di una ricorrenza che commemori le vittime della Shoah. Lo stesso avviene a un mese di distanza al Senato, per opera di un gruppo di 50 senatori. La data scelta inizialmente era il 16 ottobre, giorno in cui nel 1943 un migliaio di ebrei vennero rastrellati dal ghetto di Roma per essere deportati ad Auschwitz, da cui solo poche decine di loro fecero ritorno¹⁸. Quando, nel gennaio 2000, l'idea viene ripresa grazie a una proposta di cinque deputati in rappresentanza delle più rilevanti formazioni politiche di parte conservatrice e progressista, l'attenzione è destata anche dalle ripetute manifestazioni di razzismo e intolleranza susseguitesi negli ultimi anni, in concomitanza con l'intensificarsi di processi migratori che rendono la società italiana e quella europea sempre più multietniche. Proprio nella cornice della memoria europea intende, allora, muoversi il mondo politico italiano nell'indicare la data del 27 gennaio quale momento emblematico della sconfitta del progetto di sterminio degli ebrei d'Europa perseguito dai nazisti e dai loro alleati, sulla scia di quanto deciso in Germania già dal 1996. Contemporaneamente, si vuole mantenere vivo il ricordo di coloro che a tale progetto si opposero, testimoniando, spesso con la morte, che anche nei regimi dittatoriali si può esercitare l'intransigenza morale su questioni non negoziabili e che l'obbedienza all'autorità non può sempre fornire un alibi¹⁹.

Così si esprime Diego Novelli, deputato relatore della proposta di legge: «I crimini razzisti in Europa e in Italia, insieme alle persecuzioni politiche e alla deportazione di tanti, militari e civili, che non si sono piegati, sono tutto-

ra ferite aperte nella coscienza delle persone libere ed assumono uno straordinario valore ammonitorio nell'evoluzione in senso multietnico della nostra società»²⁰.

Nel tempo intercorso tra la presentazione della proposta alla Camera e le successive relazioni di commissione e votazione d'aula sulla medesima, entrambe svoltesi circa due mesi più tardi, tre senatori di centrodestra depositano a Palazzo Madama un disegno di legge che ha lo stesso oggetto ma che viene articolato in modo sensibilmente diverso. Il disegno del Senato punta a istituire una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-45. La relazione che lo accompagna, nelle sue grandi linee, riprende i punti già presenti nella proposta formulata alla Camera: commemorazione delle vittime delle persecuzioni, tributo d'onore agli oppositori della macchina di sterminio, monito perenne contro le recrudescenze di odio e intolleranza razziale. Ma, a ben vedere, la fisionomia del provvedimento offre una diversa caratterizzazione dei suoi intenti. Il testo della relazione richiama il sacrificio di «coloro che furono uccisi dagli Stati totalitari nei campi di deportazione e di sterminio o in eccidi immediati, in quanto ebrei, zingari, appartenenti ad altre cosiddette razze o classi definite inferiori» e, più avanti, «lo sterminio degli ebrei e degli zingari o di altre classi, il feroce annientamento degli Slavi [...] i danni della discriminazione e del pregiudizio, la tragedia delle persecuzioni politiche, i lutti della Shoah degli ebrei e del genocidio degli zingari»²¹. I due articoli di cui si compone il disegno di legge risentono di questa impostazione. Il primo evoca la necessità del Giorno della memoria al fine di «ricordare lo sterminio del popolo ebraico e le persecuzioni razziali in tutta l'Europa occupata dal nazismo, le repressioni politiche, le vittime del lavoro forzato, dovunque, in Europa, sotto le dittature di ogni regime è mancata la libertà, e per ricordare inoltre tutte le violenze e le stragi perpetrate in nome di ideologie oppressive prima, durante e dopo la guerra 1939-45 per motivi razziali, etnici, religiosi, politici». In modo non del tutto coerente con questa premessa, il secondo comma indica nel 27 gennaio la data della ricorrenza, assumendo che la liberazione di Auschwitz possa militare simbolicamente contro qualunque forma di oppressione politica che abbia nell'annientamento dei nemici di razza, di classe, di idee o di religione, il proprio *ubi consistam*. L'articolo seguente sollecita la predisposizione annuale di momenti di riflessione e approfondimento per «radicare nella coscienza degli Italiani la conoscenza e la condanna dei crimini delle ideologie che agirono per distruggere i valori di identità, civiltà, libertà e giustizia».

Probabilmente per trovare un punto di sintesi tra le due versioni la relazione di Novelli fa, come detto, un rapido cenno alle «persecuzioni politiche»

che, al pari dei «crimini razzisti» hanno funestato l'Italia e l'Europa nel corso del Novecento. Nella lettura approvata dalla Camera a fine marzo 2000, che tre mesi dopo lo sarà anche in Senato e diverrà la legge pubblicata il 20 luglio, quel riferimento scompare, ed è forse per questo che, nonostante la larghissima maggioranza di voti a sostegno, una legge che, fra tutte, massimamente reclama l'unanimità non riesce a ottenerla. Il 28 marzo 2000, il giorno del voto alla Camera, si contano 443 voti a favore e 4 astensioni. I quattro astenuti sono tutti del centrodestra: due di loro (Mancuso e Previti) hanno ricoperto importanti incarichi ministeriali nella legislatura precedente, i due restanti (Colletti e Savelli), in anni più lontani, nel mondo accademico ed editoriale hanno autorevolmente difeso idee di sinistra. In particolare, Lucio Colletti lamenta l'insostenibilità di una ricostruzione come quella avallata dalla legge, «che tende a fare dei crimini del nazismo un *unicum*»²², che isola la Shoah dalle altre, non meno gravi secondo il suo giudizio, forme di oppressione esercitate contro gli esseri umani nei regimi comunisti. A questa tesi, cui qualche compagno di schieramento di Colletti non fa mancare il rinforzo della «contabilità comparativa» tra ebrei morti nei campi nazisti e italiani inghiottiti dalle foibe del Carso per opera dei partigiani jugoslavi²³, replicano in modo vibrante esponenti delle diverse aree politiche. Tra questi, Giorgio La Malfa osserva che il ricordo della Shoah non toglie alcuna rilevanza al giudizio di condanna che va rivolto indistintamente alle dittature di ogni colore, ma considera grave il non saper «distinguere il particolare grado di abominio cui è sceso l'uomo nel momento nel quale ha scelto di colpire un altro uomo in ragione della sua razza e della sua identità»²⁴.

Una differenza annacquata, secondo Michele Sarfatti, dal testo elaborato dal Senato, nel suo discutibile tentativo di mettere d'accordo tutti passando sopra le specificità irriducibili delle diverse vicende. Specificità, invece, rispettate dal testo approvato dalla Camera che, tuttavia, mostrerebbe anch'esso di dover pagare un pedaggio alla ricerca dell'unanimità, in quanto «non contiene il termine *fascismo*, né quello *Repubblica Sociale Italiana*. Così non indica l'ideologia del regime che introdusse la legislazione razzista [...] né specifica che i deportati politici erano oppositori del fascismo e del nazismo (e non strane pere sugli alberi). Ma quale memoria potremo mai avere della Shoah – si chiede Sarfatti – se ce ne nascondiamo ufficialmente la dimensione storica nostrana?»²⁵.

In sostanza, considerando le varie riserve provenienti tanto da chi contesta la rappresentazione ipertrofica dello sterminio antiebraico e l'opzione preferenziale a esso accordata in sede legale, quanto da chi rileva, al contrario, una perdurante reticenza ad affrontare i nodi della storia nazionale, si deve con-

cludere che la celebrazione di momenti comuni di narrazione prevista dalla legge rischia, in non pochi casi, di rimanere una stola che il cerimoniale andrà deponendo sui focolai di memorie non condivise tenute in vita da soggettività rammemoranti non riconciliate.

Alla vigilia della settima celebrazione del Giorno della memoria²⁶, il Governo italiano presenta un disegno di legge destinato, ancora una volta, a intervenire sulla disciplina penale della diffusione di dottrine razziste, ma intorno al quale aleggiano anche rilevanti novità, foriere di vivaci discussioni nel mondo politico e scientifico. Il 25 gennaio 2007, il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge 1694 presentato dal ministro della Giustizia Mastella e recante "Norme in materia di sensibilizzazione e repressione della discriminazione razziale, per l'orientamento sessuale e l'identità di genere". Esso punta a ripristinare, preso atto del moltiplicarsi di fenomeni di intolleranza e violenza di matrice razzista, il rigore punitivo delle leggi 654/1975 e 65/1993, attenuato dalla legge 85/2006. A tale fine, prevede la reclusione fino a tre anni per la diffusione di idee fondate sull'odio razziale o etnico, laddove la legge del 2006 punisce la più specifica attività di propaganda con la reclusione fissata nel massimo a un anno e sei mesi o, alternativamente, con la multa fino a 6000 euro; inoltre, reintroduce la terminologia della "legge Mancino" riferendosi all'*incitamento* alla commissione di atti di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, laddove la legge 85 mantiene la reclusione da sei mesi a quattro anni introdotta nel 1993 ma per il caso, più circoscritto, di *istigazione* alla commissione. Su quest'ultimo punto, infine, il d.d.l. 1694 allarga lo spettro, punendo la violenza o l'incitamento alla violenza anche per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere (articolo 1).

Altre novità contenute nel provvedimento sono la partecipazione italiana all'International Task Force On Holocaust, consistente nel devolvere finanziamenti a un'istituzione sorta nel 1998 e operante a livello internazionale per la promozione e il rafforzamento dei programmi educativi sul tema della Shoah (articolo 3) e l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di un Osservatorio sul fenomeno dell'antisemitismo nell'Italia contemporanea (articolo 4)²⁷.

Nei giorni che precedono l'approvazione del "disegno di legge Mastella" da parte del Governo, ne viene annunciata una versione contenente la fattispecie di negazionismo. La possibilità di punire con alcuni anni di reclusione (secondo una fonte, dai tre ai dodici)²⁸ l'apologia pubblica di crimini contro l'umanità o, più segnatamente, la negazione dello sterminio nazista degli ebrei rimane una semplice ipotesi e viene espunta dal testo che arriva in discussione al Consiglio dei Ministri. Su tale risultato pesa l'appello di un gruppo di storici (che raccoglierà, strada facendo, circa centocinquanta adesioni)²⁹ al fi-

ne di evitare che sia il legislatore a prendere in carico la, pur condivisibile e necessaria, azione di contrasto verso quanti negano che in Europa vi sia mai stato uno sterminio pianificato di milioni di ebrei e che luoghi e strutture fossero mai stati approntati in vista di esso³⁰.

Il regime giuridico del negazionismo è caratterizzabile in relazione alle diverse sedi politico-istituzionali, nazionali e internazionali, in cui il problema è stato trattato. Il diritto internazionale offre importanti strumenti di orientamento sui confini tra libertà d'espressione e censurabilità delle opinioni: l'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo prevede limiti in vista del principio di non discriminazione, dell'ordine pubblico e del benessere generale di una società democratica. In termini analoghi si esprimono il Patto internazionale sui diritti civili e politici, il cui articolo 20 vieta l'incitamento all'odio nazionale, razziale o religioso, la Convenzione internazionale per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965 che, all'articolo 4, vieta la diffusione di idee razziste e la Convenzione delle Nazioni Unite contro l'apartheid del 1973. Sulla base dei precedenti documenti, e dopo l'istituzione della "Giornata internazionale della memoria", il 26 gennaio 2007 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione (A/61/L.53) che con voto unanime, fatta eccezione per la Repubblica islamica dall'Iran, condanna «ogni tentativo di negare o minimizzare l'Olocausto».

Nel quadro europeo, gli articoli 10 e 17 della Convenzione per la protezione dei diritti umani definiscono i limiti di esercizio della libera manifestazione del pensiero in maniera tale che essa non possa essere invocata ogni volta che dal suo uso derivino offese alla reputazione di gruppi o individui e il Protocollo addizionale della Convenzione sul *cyber crime* sollecita gli Stati aderenti ad adottare strumenti punitivi contro chi diffonda attraverso la rete informatica materiale che neghi, minimizzi o giustifichi genocidi e crimini contro l'umanità. Nel luglio 1996, il Consiglio d'Europa ha adottato un'Azione comune contro il razzismo in cui, tra l'altro, si sostiene l'opportunità che gli Stati membri reprimano penalmente la negazione pubblica dei crimini definiti all'articolo 6 dello Statuto del Tribunale di Norimberga, ove essa implichi un comportamento degradante verso una comunità di persone individuata per colore, razza, religione, origine etnica o nazionale. Lo stesso indirizzo regolativo, ispirato alla ricerca della maggiore armonia possibile tra legislazioni nazionali, è presente in un progetto di decisione quadro dell'aprile 2007³¹.

Negli ultimi vent'anni, molti Stati europei hanno introdotto regole particolareggiate in questo campo. Nel luglio 1990, il parlamento francese ha approvato a larga maggioranza la "legge Gayssot" (che prende il nome dal suo promotore). Essa aggiunge alla legge del 1881 sulla stampa un articolo, il 24 bis,

che prevede nei confronti di coloro che contestino l'esistenza di crimini contro l'umanità commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale (così come definiti dall'articolo 6 dello Statuto del Tribunale di Norimberga) le medesime pene che puniscono l'istigazione all'odio o alla discriminazione razziale. La legge punisce la diffusione di tesi negazioniste attraverso mezzi che interessino lo spazio pubblico e stabilisce un'equivalenza per cui tale comportamento è automaticamente assimilabile all'istigazione all'odio razziale: «la legge Gayssot [...] punendo la negazione del genocidio con le stesse pene dell'istigazione all'odio razziale, presume che essa sia un atto equivalente perché ha la stessa matrice e, analogamente a quella, lede interessi che devono essere protetti»³². Su tale legge si sono addensate molte delle critiche successivamente riprese nei confronti di analoghi strumenti con cui, altrove, si sia introdotta (o si sia tentato di introdurre) una fattispecie incriminatrice in ordine al negazionismo. Si è eccepito che una regola siffatta avrebbe costruito dei delitti di mera opinione, che avrebbe posto i negazionisti nel ruolo delle vittime e avrebbe fatto apparire le loro affermazioni il grimaldello di verità scomode, perciò, presidiate con la forza del Codice penale e, infine, che avrebbe demandato ai tribunali piuttosto che agli storici il compito di scrivere la storia, con tutti i rischi connessi all'edificazione di verità di Stato³³. Nonostante questa batteria di obiezioni, la scelta francese è rimasta tutt'altro che isolata. Nel sistema penale tedesco le condotte riconducibili al delitto di negazionismo risultano punibili come apologia di reato, come vilipendio della memoria dei defunti o, ancora, come diffamazione verso individui, collettività organizzate o categorie di persone non organizzate (rispettivamente, ai sensi dei paragrafi 140, 189 e 185 del Codice penale). Una disciplina più specifica discende dalla fattispecie di "aizzamento del popolo" (paragrafo 130 del Codice penale). Questa figura, introdotta sin dal 1946 da una legge regionale bavarese che colpisce «chiunque con manifestazioni o atti ispirati da ossessione razziale o odio etnico inquieti la popolazione in modo da porre in pericolo l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza», entra a far parte della legislazione federale nel 1960, attraverso una disposizione che sanziona con la reclusione non inferiore a tre mesi (a cui può aggiungersi una pena pecuniaria) «chiunque aggredisce, in forme idonee a turbare la pace pubblica, la dignità umana altrui, istigando all'odio contro parti della popolazione; esortando a compiere atti di violenza o arbitrio nei loro confronti; insultando, denigrando con malizia o calunniando le stesse». Poiché gli ebrei, tra gli altri, potevano incarnare la «parte di popolazione» cui si riferisce la legge, la giurisprudenza ha considerato punibili calunnie e denigrazioni verso di loro anche quando espresse nella forma dell'invito ai tedeschi a «difendersi dalla menzogna di Auschwitz». Nonostante

questo, oscillazioni interpretative ammettevano, da una parte, che si considerasse diffamazione contro le persone di origine ebraica la negazione delle persecuzioni subite sotto il regime nazista, dall'altra, non giudicavano sufficiente a integrare gli estremi di reato la semplice negazione dell'esistenza delle camere a gas. Nel 1994, il reato di "aizzamento del popolo" viene modificato in senso restrittivo con l'eliminazione del requisito della lesione della dignità umana per l'istigazione all'odio ma, soprattutto, con la previsione di una pena detentiva fino a cinque anni (o, alternativamente, pecuniaria) nei confronti di chi «apprezza, nega o banalizza in un modo idoneo a turbare la pace pubblica, in pubblico o in una riunione i fatti di cui al paragrafo 220 del Codice penale tedesco commessi sotto il regime nazista». Il paragrafo 220 punisce il delitto di genocidio³⁴.

In Spagna, una legge del 1995 aveva introdotto una pena da uno a due anni di reclusione per coloro che avessero negato o giustificato fatti di genocidio o avessero perorato la riabilitazione di regimi autori dei medesimi. Nel novembre 2007, il Tribunal Constitucional spagnolo dichiara l'incostituzionalità dell'articolo 607 comma 2 del Codice penale recante la suddetta disciplina con riferimento alla negazione, mantenendo in vigore il divieto di giustificazione³⁵.

La legge austriaca del 1992 punisce chi «con un'opera di stampa, in radio, televisione, o tramite altro mezzo di comunicazione di massa nega, banalizza grossolanamente, apprezza o cerca di giustificare il genocidio nazionalsocialista o altri reati contro l'umanità». Una dizione molto simile è presente nelle norme che la legislazione svizzera e quella belga, entrambe del 1995, dedicano alla materia. Sanzioni penali contro il negazionismo sono state varate nel 1997 anche da Lussemburgo e Olanda, nel 1998 dal Portogallo e nel 2005 dalla Repubblica Ceca (in questi due ultimi casi, i massimi edittali sono, rispettivamente, di 5 e 3 anni di reclusione). Senza successo sono, invece, rimasti i tentativi fatti nel 1997 e nel 2001 nel Regno Unito al fine di equiparare la negazione dei crimini nazisti contro l'umanità agli atti di istigazione all'odio razziale. Lo stesso approccio, più permissivo, è stato mantenuto dai Paesi scandinavi³⁶.

Questo il quadro che si presenta al legislatore italiano quando, nel 2007, si considera la possibilità di perseguire penalmente il negazionismo. Un quadro arricchito da numerosi contributi intellettuali di segno differente. Taluni di convinto sostegno all'adozione di strumenti sanzionatori nell'ottica della più ferma intransigenza, altri, come quelli di una decina di studiosi raccolti nel 1995 nella polemica contro la messa al bando di un saggio negazionista, da tempo contrari a quest'ipotesi³⁷.

Quando viene diffuso il contenuto del “disegno di legge Mastella” nella sua prima versione, la mobilitazione di un consistente gruppo di studiosi fa sì che da esso sia stralciata la penalizzazione del negazionismo. Gli argomenti utilizzati: l'inopportunità di offrire ai negazionisti il ruolo di difensori della libertà di espressione; i rischi collegati all'edificazione di una verità di Stato che, come ogni dottrina imposta autoritativamente, indebolirebbe la verità storica al cui rafforzamento fosse rivolta; l'accentuazione dell'unicità della Shoah come evento confrontabile con nessun altro e, pertanto, posto al di fuori della storia stessa, *mysterium iniquitatis* di metafisica vaghezza³⁸. Argomenti successivamente ripresi e sviluppati più volte e ai quali altri se ne sono andati aggiungendo, come l'inefficacia repressiva di fattispecie incriminatrici che avrebbero, semmai, procurato una visibilità altrimenti insperata per certi autori e una pubblicità gratuita alle loro opere. «Le esperienze a noi vicine – scrive Marcello Flores – [...] hanno mostrato che leggi antinegazioniste possono colpire molto saltuariamente, in genere anni e anni dopo che gli scritti negazionisti sono stati pubblicati e diffusi; ottenendo anche, paradossalmente, che i colpevoli raggiungano le prime pagine dei giornali e l'attenzione dei media, diventino personaggi di successo e contribuiscano a diffondere senza sforzo il loro verbo negazionista»³⁹. In effetti, al fronte dei critici (nel quale non sono mancate significative dissociazioni)⁴⁰ se ne è opposto uno, altrettanto autorevole sebbene meno folto⁴¹, di sostenitori della proposta di penalizzazione.

I principali argomenti usati dai critici erano stati, invero, già discussi con riferimento alla “legge Gayssot”. Si era osservato che una limitazione alla libertà di opinione fosse accettabile in presenza di credenze idonee a turbare la pace pubblica; che i tribunali non sarebbero stati chiamati a sostituirsi agli storici ove la legge avesse dato per pacifico il rifiuto delle posizioni dei negazionisti che, nei loro termini essenziali e nel loro significato ultimo di esclusione di uno sterminio pianificato e strumentalizzazione politica di questa “narrazione” a favore dello Stato di Israele, non riscuotono alcun credito all'infuori della comunità in cui vengono professate; infine, che se è possibile discutere dell'unicità della Shoah, più difficile è intravedere imprese teoriche parimenti rivolte a escludere, altrettanto pertinacemente, eventi dello stesso tipo; il che tradirebbe, oltre ogni dubbio, l'impianto ideologico antisemita soggiacente alle argomentazioni negazioniste e appena mascherato dalle stesse⁴².

Con riferimento al caso italiano si è, nuovamente, scritto che non avrebbe molto senso immaginare una legge antinegazionista come ostacolo alla ricerca giacché nessuno vede quale progresso della conoscenza sia mai venuto dalle tesi negazioniste; né per quale ragione sanzionare chi nega che un genocidio sia avvenuto possa intendersi come un freno alle ricostruzioni delle cause

della Shoah e delle sue modalità. Al contrario, entro un orizzonte continentale che spesso ospita tale indicazione normativa, punire il negazionismo si sarebbe potuto considerare «un passo importante in direzione di un'identità europea basata su valori condivisi, di cui, giustamente, finora si lamenta l'evanescenza»⁴³.

D'altra parte, le soluzioni adottate a livello internazionale sarebbero in grado di suggerire scelte più rigide, atte a colpire ogni affermazione che per il suo contenuto appaia idonea a infamare categorie di persone o vilipenderne la memoria e, con questo, minacciare la pace sociale. Oppure, miranti a limitare solo le dichiarazioni della cui falsità i singoli chiamati in causa avessero contezza, nel senso di un maggior garantismo.

Poiché, se è vero che la strategia di contrasto al negazionismo si articola sui terreni dell'istruzione e dell'informazione, questo non esclude che, similmente a quanto avviene per la legislazione che combatte l'istigazione all'odio razziale e a ogni forma di discriminazione, essa non possa avvalersi anche dello strumento penale. Il diritto penale non può, in quanto mezzo residuale, debellare definitivamente o sradicare alcuna patologia sociale. Il suo compito è quello di costituire un argine contro l'accettabilità di alcuni comportamenti e contribuire a limitarne la ricorsività, veicolando verso i medesimi un giudizio di valore negativo.

Certamente, «non sono stati il divieto costituzionale di ricostituzione del Partito fascista, la legge Scelba e il reato di apologia del fascismo a impedire che il fascismo trovasse condizioni propizie per prolungare la propria sopravvivenza»⁴⁴. Tuttavia, non è da escludere che, in un paese di “memorie divise” come l'Italia, anche la stigmatizzazione contenuta in quelle leggi, la quale ha convissuto per decenni con la libera ricerca, la libera stampa e il libero insegnamento, abbia avuto un effetto benefico per la salute della democrazia. La stessa funzione potrebbe, dunque, riconoscersi a una legge che reprima penalmente la negazione della Shoah.

Note al saggio

¹ Sulla memoria sociale, o collettiva, come contenitore identitario è d'obbligo rinviare a Maurice Halbwachs, *La mémoire collective* [1968], trad. it. di Paolo Jedlowski, *La memoria collettiva*, Unicopli, Milano 1996. In particolare, pp. 64-76.

² Michele Battini, *Peccati di memoria. La mancata Norimberga italiana*, Laterza, Roma-Bari 2003, p. 6. Sull'affollamento di memorie particolari, che generano un'indisponibilità o indifferenza a costituirsi come memoria comune si veda, da ultimo, l'intervista di Paolo Mereghetti a Mario Isnenghi, *Un paese di ricordi personali, mai condivisi*, in «Il Corriere della Sera», 1° agosto 2009, p. 11.

³ Per una ricostruzione di sintesi, si veda Sergio Luzzatto, *La crisi dell'antifascismo*, Einaudi, Torino 2004.

⁴ Jürgen Habermas, *Vom öffentlichen Gebrauch der Historie* [1987], trad. it. di A. Orsi, *L'uso pubblico della storia*, in Gian Enrico Rusconi (a c. di), *Germania: un passato che non passa. I crimini nazisti e l'identità tedesca*, Einaudi, Torino 1987, p. 102. Sullo scarso valore pedagogico della "monumentalizzazione morale" del Novecento, si veda Tony Judt, *Reappraisals. Reflections on the Forgotten Twentieth Century* [2008], trad. it. di Paolo Falcone, *L'età dell'oblio. Sulle rimozioni del '900*, Laterza, Roma-Bari 2009, pp. 5-7.

⁵ Intervento dell'onorevole Cingolani in *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente*, vol. I, Sedute dal 25 giugno 1946 al 16 aprile 1947, Camera dei Deputati - Segretariato Generale, Roma 1946, p. 599.

⁶ Cfr. gli interventi degli onorevoli Laconi e Ruini in *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente* cit., pp. 600-601.

⁷ Livio Paladin, *Il principio costituzionale d'eguaglianza*, Giuffrè, Milano 1965, p. 280.

⁸ Ivi, p. 281. Si veda, altresì, Raffaele Bifulco, Alfonso Celotto, Marco Olivetti, *Commentario alla Costituzione*, vol. I: *Articoli 1-54*, Utet, Torino 2006, pp. 73-75.

⁹ Cfr. Sergio Vinciguerra, *Sanzioni contro il fascismo*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVI, Giuffrè, Milano 1967, pp. 916-923. In senso assai critico sulla legittimità costituzionale di questa normativa Adelmo Manna, *Fascismo (Sanzioni contro il)*, in *Digesto delle Discipline Penalistiche*, vol. V, Utet, Torino 1991, pp. 146-147.

¹⁰ Emanuela Fronza, *Osservazioni sull'attività di propaganda razzista*, in «Rivista internazionale dei diritti dell'uomo», anno X, 1, 1997, p. 37.

¹¹ Rimodulazione che investe anche le fattispecie associative previste dalla legge del 1975, colpite con pene, rispettivamente sino a quattro e sino a sei anni, per semplici partecipanti o dirigenti e promotori di formazioni animate da finalità di discriminazione nazionale, religiosa, etnica o razziale e che tocca persino l'articolo 4 della "legge Scelba", determinando nella reclusione da uno a tre anni la pena per chi pubblicamente esalta esponenti, principi o fatti del fascismo se la condotta riguarda idee o metodi razzisti (articoli 1 e 4).

¹² Fronza, *Osservazioni sull'attività di propaganda razzista* cit., p. 53.

¹³ Ivi, pp. 59-61.

¹⁴ Cfr. Sylva D'Amato, *Disorientamenti giurisprudenziali in tema di finalità di discriminazione e odio etnico, nazionale, razziale o religioso*, in «Critica del diritto», 4, 2006, pp. 387-391.

¹⁵ Cfr. Mario Pirani, *La Corte dei Conti rinnova le leggi razziali*, in «La Repubblica», 17 marzo 2003, p. 16. Sullo stesso caso segnalato da Pirani, si veda anche Giuseppe Speciale, *Giudici e razza negli anni della discriminazione. Voci dalle sentenze (1938-1942)*, in Giuseppe Ruggieri (a c. di), *Io sono l'altro degli altri. L'ebraismo e il destino dell'Occidente*, Giunti, Firenze 2006, pp. 167-171.

¹⁶ Su cui si vedano Antoine Garapon, *Peut-on réparer l'histoire? Colonisation, esclavage, shoah* [2008], trad. it. di Daniela Bifulco, *Chiudere i conti con la storia. Colonizzazione, schiavitù, shoah*, Raffaello Cortina, Milano 2009; Odo Marquard, Alberto Melloni, *La storia che giudica, la storia che assolve*, Laterza, Roma-Bari 2008.

¹⁷ Sulla laboriosità del percorso di reintegrazione giuridica e dei risarcimenti nel dopoguerra si vedano: Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, *Il ritorno alla vita: vicen-*

de e diritti degli ebrei in Italia dopo la seconda guerra mondiale, Giuntina, Firenze 1998; Ilaria Pavan, Guri Schwarz (a c. di), *Gli ebrei in Italia tra persecuzione fascista e reintegrazione postbellica*, Giuntina, Firenze 2001.

¹⁸ Cfr. Goffredo De Pascale, *Viaggio di una legge*, in «Diario», 26 gennaio 2001, pp. 14-16.

¹⁹ Sull'argomento rimane importante la riflessione di Hannah Arendt, *Organised Guilt and Universal Responsibility* [1945], trad. it. di Giovanna Bettini, *Colpa organizzata e responsabilità universale*, in Hannah Arendt, *Ebraismo e modernità*, Feltrinelli, Milano 2003, pp. 63-76.

²⁰ La relazione di Diego Novelli è tratta dall'archivio informatico della Camera, www.camera.it (XIII legislatura), dove è descritta come Relazione della prima Commissione permanente sulla proposta di legge (6698) dei deputati Colombo, Palmizio, Gnaga, Acciarini, Voglino e classificata con il numero 6698-A.

²¹ Testo e relazione del disegno di legge dei senatori Terracini, Vegas e Rotelli sono tratti dall'archivio informatico del Senato, www.senato.it (XIII legislatura), dove sono classificati tra i disegni di legge e le relazioni con il numero 4450.

²² De Pascale, *Viaggio di una legge* cit., p. 15.

²³ Ivi, p. 16.

²⁴ Ibidem.

²⁵ Michele Sarfatti, *Shoah senza fascismo*, in «L'Unità», 7 aprile 2000, p. 17.

²⁶ Con la risoluzione 60/7 adottata il 1° novembre 2005, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 27 gennaio "Giornata internazionale dedicata alle vittime dell'Olocausto".

²⁷ Osservatorio che, secondo i commi 2 e 3 dell'articolo 4, si sarebbe dovuto istituire entro un anno e avrebbe dovuto avvalersi di personale della Presidenza del Consiglio, nonché dell'eventuale apporto di studiosi e istituti di ricerca esteri specializzati nella materia. In ogni caso, a costo zero giacché dall'attuazione di questa disposizione non sarebbero dovuti derivare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

²⁸ Cfr. Emanuela Fronza, *Il reato di negazionismo e la protezione della memoria*, in «Ragion pratica», 30, giugno 2008, n. 38, p. 38.

²⁹ Cfr. *infra* n. 38.

³⁰ Sul negazionismo si vedano: Pierre Vidal Naquet, *Les assassins de la mémoire. Un "Eichmann de papier" et autres essais sur le révisionnisme* [2005], trad. it. di Vira Lanciotti, *Gli assassini della memoria. Saggi sul revisionismo e la Shoah*, Viella, Roma 2008; Deborah E. Lipstadt, *Denying the Holocaust. The Growing Assault on Truth and Memory*, Free Press, New York 1993; Michael Shermer, Alex Grobman, *Denying History: Who Says the Holocaust Never Happened and Why Do They Say It?* [2000], trad. it. di Savina Tessitore, *Negare la storia. L'Olocausto non è mai avvenuto: chi lo dice e perché*, Editori Riuniti, Roma 2002; Valentina Pisanty, *L'irritante questione delle camere a gas*, Bompiani, Milano 1998; Id., *Sul negazionismo*, in Enzo Collotti (a c. di), *Fascismo e antifascismo. Rimozioni, revisioni, negazioni*, Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 43-66; Francesco Rotondi, *Luna di miele ad Auschwitz. Riflessioni sul negazionismo della Shoah*, E.S.I., Napoli 2006.

³¹ Sull'argomento, diffusamente, Fronza, *Il reato di negazionismo* cit., pp. 31-36; Id., *Profili penali del negazionismo*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», Nuova Serie - anno XLII, 1999, pp. 1041-1048; Valentina Cuccia, *Libertà di espressione e negazionismo*, in «Rassegna parlamentare», anno XLIX, 4, 2007, pp. 864-870.

³² Michel Troper, *La legge Gayssot e la Costituzione*, in «Ragion pratica», anno V, 8, 1997, p. 204.

³³ Ivi, pp. 190-193 e 202-207.

³⁴ Cfr. Jörg Luther, *L'antinegazionismo nell'esperienza giuridica tedesca e comparata*, in «Diritto pubblico comparato ed europeo», anno III, 2008, pp. 1195-1198.

³⁵ Cfr. Emanuela Fronza, Vittorio Manes, *Il reato di negazionismo nell'ordinamento spagnolo: la sentenza del Tribunal Constitucional n. 235 del 2007*, in «ius17@unibo.it», 2, 2008, p. 489.

³⁶ Cfr. Luther, *L'antinegazionismo* cit., pp. 1201-1206.

³⁷ Cfr. Alfonso Di Giovine, *Il passato che non passa: "Eichmann di carta" e repressione penale*, in «Diritto pubblico comparato ed europeo», anno I, 2006, pp. xxiv-xxvi; Pierluigi Battista, *Studiosi di destra e di sinistra uniti in una provocatoria protesta. "Nega l'olocausto ma non va censurato"*, in «La Stampa», 2 marzo 1995, p. 16. In senso favorevole alla repressione legale, con particolare riguardo alla "legge Gayssot", si erano espressi Patrick Wachsmann, *Libertà di espressione e negazionismo*, in «Ragion pratica», anno VII, 12, 1999, pp. 56-69; Mariangela Ripoli, *Ancora sul negazionismo. Garaudy letto sul serio*, ivi, pp. 71-82.

³⁸ Cfr. Marcello Flores, Simon Levis Sullam, Enzo Traverso et al., *Noi storici contro la legge che punisce la Shoah*, in «L'Unità», 23 gennaio 2007, p. 27. Sulle controindicazioni dell'uso della forza per mantenere stabili le aspettative sociali in relazione a determinati nuclei di senso, sono importanti le riflessioni di Niklas Luhmann, *Rechtssoziologie* [1972], trad. it. di Alberto Febbrajo, *Sociologia del diritto*, Laterza, Roma-Bari 1977, pp. 128-139.

³⁹ Marcello Flores, *Negazionismi, revisionismi e libertà d'opinione*, in «il Mulino», anno LVI, 3, 2007, p. 506. Analogamente, Giorgio Pino, *Discorso razzista e libertà di manifestazione del pensiero*, in «Politica del diritto», anno XXXIX, 6, 2008, pp. 304-305.

⁴⁰ Cfr. Sergio Luzzatto, *Il negazionismo. È proprio un reato*, in «Corriere della Sera», 3 febbraio 2007, p. 41.

⁴¹ Si vedano le interviste di Matteo Nucci a Riccardo Pacifici (vicepresidente della comunità ebraica romana), *No, Israele si difende. Ed è giusto che sia un reato negare l'Olocausto*, in «Il Venerdì di Repubblica», 26 gennaio 2007, pp. 26-27 e a Stefano Levi Della Torre (scrittore e docente presso la Facoltà di Architettura di Milano), *Chi parla di evento unico rischia di pensare che non possa ripetersi*, ivi, p. 27.

⁴² Cfr. Troper, *La legge Gayssot e La Costituzione* cit., pp. 202-207. Argomenti dello stesso tenore sono espressi da Bernard-Henri Lévy, *Genocidio armeno. Difendo la memoria contro i negazionisti*, in «Corriere della Sera», 29 gennaio 2007, pp. 12-13.

⁴³ Marina Cattaruzza, *Perché non ho firmato il Manifesto contro la legge antinegazionista sulla Shoah*, in «Il Piccolo», 31 gennaio 2007, p. 15.

⁴⁴ Stefano Rodotà, *La libertà della menzogna*, in «La Repubblica», 26 gennaio 2007, p. 1.